

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
Settima Sezione Civile

Proc. Unit. 430/2023

Il Tribunale di Napoli, VII sezione, in persona del giudice delegato Dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 14.11.2023, la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 CCII

A seguito del ricorso depositato il 2 agosto 2023 nell'interesse dei Sig.ri Mattera Maria Francesca (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] e Quintavalle Francesco (C.F. [REDACTED]), residenti in [REDACTED] (NA), alla via [REDACTED] ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Po n. 1, presso lo studio dell'Avv. Anna Antea Fedi (C.F. FDENNT76C63F839K; pec: annaanteafedi@avvocatinapoli.legalmail.it), che li rappresenta e difende giusta procura su foglio separato in calce al ricorso introduttivo, il Tribunale adito dava avvio alla procedura di ristrutturazione dei debiti, riservandosi la decisione ex art. 70 CCII.

Osserva, dunque, quanto segue.

I ricorrenti sono qualificabili entrambi come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e versano senza dubbio in situazione di sovraindebitamento, avendo contratto le obbligazioni per par fronte ad esigenze personali e familiari.

Rispetto alle cause di tale sovraindebitamento e alla diligenza prestata dagli stessi, i gestori, Dott. Paolo Parisi e Dott.ssa Concetta Riccio, nella relazione particolareggiata versata in atti hanno rilevato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dai coniugi Mattera e Quintavalle nonché dai tre figli di questi ultimi ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]). Nonostante nel certificato di famiglia figurino formalmente anche i genitori del Sig. Quintavalle, questi sono fuoriusciti dal nucleo familiare.



Il Sig. Quintavalle è attualmente dipendente della [redacted] e percepisce un reddito medio annuale netto pari ad [redacted] che corrisponde ad un reddito mensile netto medio di [redacted]. La Sig.ra Mattera non ha un lavoro attualmente e, pertanto, non produce alcun reddito.

La causa che ha determinato il sovraindebitamento è ascrivibile alla crisi matrimoniale affrontata dai coniugi tra il 2019 ed il 2021, a seguito del trasferimento da Cinisello Balsamo (MI), dove precedentemente risiedevano per esigenze lavorative del Sig. Quintavalle e dove avevano acquistato un immobile mediante richiesta di mutuo fondiario alla Intesa San Paolo S.p.A. La coppia si era infatti trasferita a Monteruscello – Pozzuoli (NA) presso l'abitazione dei genitori del Sig. Quintavalle, atteso il trasferimento del ricorrente presso la [redacted]. La convivenza forzata con i Signori Quintavalle ha determinato la crisi coniugale che ha portato la Sig.ra Mattera a chiedere la separazione, trovare un nuovo impiego presso il [redacted], con stipendio pari ad € [redacted] a prendere in locazione un appartamento in [redacted] pagando un canone di locazione pari ad [redacted]. Conclusosi il contratto con la predetta azienda, la Sig.ra Mattera trovava impiego a [redacted], percependo uno stipendio di [redacted], dovendo affrontare in quel periodo spese per la sistemazione in altra città e per lo spostamento da [redacted] ogni settimana, richiedendo un finanziamento alla Agos. Il contratto della Sig.ra Mattera non veniva, tuttavia, rinnovato.

A seguito della riconciliazione dei coniugi Quintavalle, questi hanno continuato ad abitare, insieme ai tre figli, nell'immobile di proprietà dei genitori concesso in comodato gratuito. Viceversa, i genitori del Quintavalle risiedono nell'immobile in [redacted], originariamente locato dalla Mattera, il cui canone di [redacted] è corrisposto dal figlio.

Osservano, dunque, i gestori:

“È evidente che lo stravolgimento di vita, necessità ed abitudini alle quali hanno dovuto far fronte i coniugi negli anni dal 2019 al 2021, non dovuto a scelte sconosciute, ma ad una profonda crisi coniugale, ha determinato uno squilibrio economico della famiglia, che ha dovuto sopportare spese maggiori e richiesto prestiti in un momento nel quale la sig.ra Mattera era occupata lavorativamente; prestiti che, avendo la signora Mattera perso il lavoro non per sua responsabilità, sono divenuti eccessivamente gravosi ed insostenibili.

A tanto si aggiunga che la famiglia è sempre stata aiutata economicamente dal padre della sig.ra Mattera, percettore di una lusinghiera pensione, il quale donava alla figlia per i bisogni della famiglia di quest'ultima un contributo mensile tra [redacted] oltre ad essere una sicurezza economica per le spese impreviste.



Successivamente, a maggio del 2022 il padre della sig.ra Mattera è deceduto e la famiglia ha improvvisamente perso il sostegno che riceveva proprio in un momento già di difficoltà economica dovuto al periodo di separazione ed alle conseguenti maggiori spese affrontate, nonché al mancato rinnovo del contratto di lavoro della sig.ra Mattera.

Il sig. Quintavalle Francesco durante il periodo di crisi coniugale ha contratto n. 3 finanziamenti: 1) Findomestic S.p.a. (prestito) [REDACTED] 2) NoiPa (Pratica Inpdap [REDACTED] il [REDACTED]; 3) Banca Santander S.p.a. ([REDACTED]) essenzialmente ben 3 prestiti nell'anno 2020.

Pertanto, questa escalation di prestiti ha portato alla crisi di sovraindebitamento dello stesso oltre al fatto che al ritorno della moglie (con conseguenziale superamento della crisi coniugale) lo stesso ha dovuto far fronte, oltre alle proprie, anche alle posizioni debitorie della moglie che aveva perso il lavoro ed era tornata”.

I gestori evidenziavano, inoltre, l'assenza di dolo o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni indicate, dovendosi escludere che i coniugi Quintavalle e Mattera avessero determinato un inadempimento colposo, avendo gli stessi fatto ricorso al credito nella ragionevole prospettiva di potervi adempiere, o la sussistenza di atti in fronte ai creditori.

Si soffermavano, tuttavia, sul rispetto delle regole del merito creditizio da parte degli Istituti di credito cui la Mattera ed il Quintavalle si erano rivolti, ritenendo che per tutti i finanziamenti posteriori all'anno 2010 i finanziatori non avessero adeguatamente valutato il merito creditizio. In particolare, con riferimento al finanziamento richiesto nel 2020, rilevavano che il Sig. Quintavalle aveva un reddito residuo disponibile pari ad € [REDACTED] a fronte di [REDACTED] di rate mensili di finanziamenti concessi da Santander, Inps e Findomestic. Del pari, la Sig.ra Mattera Maria Francesca aveva un reddito residuo mensile negativo nel 2019, [REDACTED], a seguito di finanziamento concesso da Agos per una rata mensile pari ad € [REDACTED] per il 2019 ed € [REDACTED] per l'anno 2021 da parte di Fineco Bank.

Esaminando specificamente la composizione della debitoria dei Sig.ri Mattera e Quintavalle, in base alla documentazione prodotta dai ricorrenti, questa veniva ricostruita in questi termini:

“1. € [REDACTED], per il debito riferito al mutuo ipotecario (Posizione n. [REDACTED]) cointestato a Quintavalle Francesco e Mattera Maria Francesca nei confronti di Intesa San Paolo S.p.a., debito riferibile per euro [REDACTED] al Sig. Quintavalle e per euro [REDACTED] alla signora Mattera; tale importo è stato calcolato prendendo a base la proposta irrevocabile di sospensione mutuo del 08/09/2022, nella quale era indicato un debito residuo per sorta capitale a quella data di euro



██████████ e sommando a tale importo gli interessi dovuti sino a tutto il 31/05/2023 pari ad euro ██████████

2. ██████████ per il debito del Sig. Quintavalle nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
3. ██████████ per il debito nei confronti del comune di Cinisello Balsamo (MI), di cui ██████████ riferibile al sig. Quintavalle ed euro ██████████ riferibile alla signora Mattera;
4. ██████████ per il debito TARI nei confronti del comune di Pozzuoli sulla base delle dichiarazioni degli istanti e dei due piani di ammortamento che il sig. Quintavalle ha in corso, in riferimento ad uno dei quali lo stesso istante riferisce di aver pagato le prime 5 rate del piano rateale del 02/12/2022;
5. ██████████ per il debito del sig. Quintavalle Francesco riferito al contratto di cessione del quinto dello stipendio (██████████) nei confronti di banca Santander S.p.a.;
6. ██████████ per il debito del sig. Quintavalle Francesco riferito al contratto di finanziamento (Pratica Inpdap ██████████) con NoiPA;
7. ██████████ per il debito del sig. Quintavalle in riferimento al finanziamento nei confronti della Findomestic S.p.a., di cui euro ██████████ per prestito personale ed euro ██████████ per apertura di credito su carte di credito;
8. € ██████████ per il debito della sig.ra Mattera Maria Francesca (coobbligato Quintavalle Francesco) per il contratto di finanziamento n. ██████████ nei confronti della Agos Ducato S.p.a.;
9. ██████████ per il debito della sig.ra Mattera Maria Francesca (finanziamento ██████████) nei confronti della Fineco bank S.p.a.;

Per un totale della situazione debitoria pari ad € ██████████.

Valutando, invece, la consistenza dell'attivo patrimoniale dei Sig.ri Quintavalle e Mattera, la situazione rilevata dai gestori in base alla documentazione prodotta dalle parti è stata la seguente:

- Intera proprietà dell'immobile sito in ██████████ alla ██████████ individuato al ██████████ e superficie catastale pari a ██████████. Su tale immobile grava il mutuo fondiario, il quale, in base alle tabelle OMI dell'Agenzia delle Entrate, ha un valore di mercato pari a ██████████
- A seguito della morte del sig. Vitale Mattera, padre della Sig.ra Mattera, in data ██████████ come risultante dalla dichiarazione di successione presentata il ██████████, la debitrice ha acquisito alcune quote di determinati immobili siti in ██████████



in particolare: a) quota pari ad 1/6 dell'immobile sito in [redacted] alla Via [redacted],
individuato al C.U. al Foglio [redacted] p.lla [redacted] sub. [redacted] zona [redacted] at. A [redacted]
[redacted] e superficie catastale pari a 57 mq, valutata in base ai valori medi OMI pari ad €
[redacted], b) quota pari ad 1/6 dell'immobile sito in [redacted] alla [redacted]
individuato al C.U. al Foglio [redacted] p.lla [redacted] sub. [redacted]
[redacted] e superficie catastale pari a 53 mq, valutata in base ai valori medi OMI pari ad €
[redacted], c) quota pari ad 1/12 dell'immobile sito in [redacted]
individuato al C.U. al Foglio [redacted] p.lla [redacted] sub. [redacted]
[redacted] e superficie catastale pari a 47 mq, valutata in base ai valori OMI pari ad €
[redacted], d) quota pari ad 1/12 dell'immobile sito in [redacted]
individuato al C.U. [redacted]
[redacted] e superficie catastale pari a 48 mq, valutata in base ai valori OMI pari ad €
[redacted]

- Autoveicolo Nissan Qashqai anno 2017 del valore di mercato di circa [redacted], in regime di comunione legale, per cui al 50% di proprietà di entrambi i coniugi;
- Conto corrente n. [redacted] cointestato a Quintavalle Francesco e Mattera Maria Francesca intrattenuto presso l'istituto di credito BNL S.p.A. con un saldo al 31.03.2023 [redacted],
- Conto corrente n. [redacted] intestato a Mattera Maria Francesca intrattenuto presso l'istituto di credito Unicredit S.p.A. con un saldo al 19.06.2023 [redacted]
- Alla Sig.ra Mattera Maria Francesca è intestata la polizza assicurativa n. [redacted] BNL Young, che ha come beneficiario, in caso di morte, il figlio [redacted] e, in caso di riscatto, la signora Mattera. Il totale degli importi versati ammonta, ad oggi, ad € [redacted]. Trattasi di somme destinate ai figli impignorabili e pertanto non disponibili per la procedura di sovraindebitamento.

Specificavano nella relazione "i flussi reddituali, a disposizione del nucleo familiare sono i seguenti e sono rappresentati da:

- Stipendio mensile del sig. Quintavalle Francesco quale dipendente in servizio presso il [redacted]
[redacted] appartenete alla [redacted], con una retribuzione netta media mensile di euro [redacted].

- Oltre al reddito da lavoro dipendente del Sig. Quintavalle, i coniugi percepiscono un fitto attivo. Il canone mensile relativo a tale contratto di locazione, registrato in data 26/02/2019 presso l'Agenzia delle Entrate [redacted], è pari ad euro [redacted], che al netto della cedolare secca del 10%, comporta un reddito netto da locazioni di euro [redacted] al mese.



- In più i coniugi percepiscono, a partire dal mese di marzo 2022, per i tre figli l'assegno unico di euro ██████ al mese".

Reddito netto mensile	Importo mensile
Reddito medio netto mensile da lavoro dipendente Quintavalle	██████████
Reddito netto da locazione	██████████
Assegno unico figli	██████████
TOTALE	██████████

Le spese mensili complessive volte al mantenimento della famiglia sono state indicate nella somma di ██████ e sono da considerarsi, in base a quanto attestato dai gestori, congrue e coerenti con i dati ISTAT.

Gli istanti hanno, pertanto, proposto un piano di ristrutturazione dei debiti prospettando una proposta di pagamento entro otto anni di tutti i creditori con diverse percentuali di soddisfo, considerate le cause legittime di prelazione. In particolare:

- *"I crediti in prededuzione relativi ai costi della procedura (OCC, Advisor e legale) verranno regolati nella misura del 100% in n. 20 mesi in contemporanea con il creditore con privilegio ipotecario.*
- *I crediti ipotecari verranno regolati nella misura del 65% in 70 rate;*
- *I crediti con un grado di privilegio inferiore a quello ipotecario, ossia Agenzia delle Entrate, Comune di Pozzuoli e Comune di Cinisello Balsamo verranno regolati in misura del 100% dalla rata n. 71 alla n. 76;*
- *I crediti chirografari verranno regolati nella misura del 15% dalla rata n. 77 alla n. 96".*

La proposta ha previsto la messa a disposizione dei creditori di una parte delle proprie entrate mensili pari ad ██████, così prevedendo una rata che si assesta al 26% al di sotto del 35% del cd. "merito creditizio", come previsto dall'art. 124 TUB.



Sintesi Piano del Consumatore:

A – Reddito mensile attuale	██████████
B – Spese mensili	██████████
Reddito residuo disponibile	██████████

	Attuali	Post Omologa
C – Rate mensili	██████████	██████████
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	70,09%	26%
Reddito mensile per spese (A – C)	██████████	██████████

Quanto alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, i gestori hanno rilevato che l'immobile di ██████████ gravato da garanzia reale, in base al mercato immobiliare legato alle vendite esecutive, sarebbe stato venduto almeno al secondo tentativo d'asta con un probabile prezzo di aggiudicazione pari ad ██████████, somma da cui dovrebbero poi essere detratti gli oneri della procedura esecutiva i quali sono stimati intorno ad ██████████. In questo modo non verrebbe neanche soddisfatto il creditore ipotecario. Il piano prospettato dagli istanti, invece, consentirebbe la soddisfazione del creditore privilegiato al 65% e dei chirografari al 15%.

Il piano di ristrutturazione è stato valutato dai gestori sostenibile, anche evidenziando che gli istanti hanno proposto il suddetto piano in una fase in cui non è ancora intervenuta alcuna forma di inadempimento e non pendono procedure esecutive. Tale piano, peraltro, consentirebbe una soddisfazione in tempi congrui dei creditori, ancorché prevedendosi una falcidia del credito.

Con decreto del 24 agosto 2023, il Giudice Delegato, sospendendo il trattenimento delle rate di cessione del quinto di stipendio del Sig. Quintavalle, richiedeva un'integrazione del piano con riferimento all'incidenza sul contratto di mutuo e alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, ritenendo non soddisfacente la valutazione effettuata con riferimento all'immobile di ██████████

Con comunicazione del 27.09.2023 i gestori, in risposta alle integrazioni del Giudice, rilevavano che il mutuo in corso con Intesa San Paolo S.p.A., stipulato a tasso variabile e che è stato determinato trimestralmente, è stato sospeso in data 08.09.2022 per 14 rate del mutuo e che le restanti rate a scadere ammontano a circa ██████████ al mese per 282 mesi rispetto agli ██████████ al mese disponibile in base al piano per 129 mesi.

Specificavano più dettagliatamente, con riferimento all'alternativa liquidatoria, di aver rielaborato la proposta di piano tenendo presente non l'andamento delle vendite esecutive ed i relativi costi connessi, ma il valore di realizzo del mercato senza alcuna decurtazione. Per quanto considerato, i gestori, in senso nettamente migliorativo rispetto alla precedente proposta di piano, proponevano una



rideterminazione dello stesso, come precedentemente esposto, così da garantire la soddisfazione del creditore ipotecario Intesa San Paolo S.p.A. pari ad oltre il 105%.

A seguito di interlocuzione con le parti ed autorizzate le integrazioni effettuate dai gestori, il Giudice all'udienza del 03.10.2023 avviava la presente procedura disponendo che i gestori dessero comunicazione ai creditori.

Avendo i creditori Santander, Agenzia delle Entrate, Comune di Pozzuoli e Comune di Cinisello Balsamo presentato osservazioni, i gestori hanno proceduto alla seguente rideterminazione del piano al fine di meglio precisare l'ammontare dei crediti:

Numero rate	Importo rata	Totale rate
20	[REDACTED]	[REDACTED]
82	[REDACTED]	[REDACTED]
10	[REDACTED]	[REDACTED]
15	[REDACTED]	[REDACTED]
Totali	127	[REDACTED]

Le sole osservazioni presentate dal creditore Santander in relazione al colpevole indebitamento degli istanti nonché all'elaborazione del piano sono state considerate dai gestori generiche ed infondate, ribadendosi peraltro all'udienza del 14.11.2023 la violazione delle regole del merito creditizio da parte di quest'ultimo nella concessione del credito.

Tanto rappresentato, giova premettere che il piano presentato si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico – argomentativo e documentato in punto di fattibilità del piano, rispetto alla quale il Tribunale nulla ha da osservare.

Del pari, risulta puntualmente rappresentata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, avendo i gestori rideterminato il piano originariamente proposto con riferimento al valore di realizzo dell'immobile di [REDACTED] e prospettandosi, peraltro, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati. In ogni caso, alcuno dei creditori ha puntualmente contestato la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria ad eccezione del creditore Santander.

Rispetto a tali contestazioni occorre rilevare che, come puntualmente evidenziato dai gestori, Santander è stato l'ultimo dei finanziatori degli istanti avendo concesso il finanziamento in violazione delle regole sul merito creditizio. Pertanto, ai sensi dell'art. 69 comma II CCII, lo stesso non è legittimato alla presentazione delle osservazioni alla convenienza della proposta.



Per tutto quanto considerato, ferma l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato dal gestore.

P. Q. M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Sig.ra Mattera Maria Francesca e Quintavalle Francesco. Il gestore vigilerà sulla sua corretta esecuzione. Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Napoli il 14 novembre 2023

Il giudice

dr. Eduardo Savarese

*V. Savarese E. Garzo
Napoli 14/12/2023*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo



